2026/2034

20.11.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/2034 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2026

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure volte a ridurre le catture accidentali di delfino comune (*Delphinus delphis*) e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce misure tecniche relative alle attività di pesca nelle acque dell'Unione. L'allegato XIII del medesimo regolamento stabilisce norme a livello regionale riguardanti misure di mitigazione per ridurre le catture accidentali di specie sensibili, compresi i cetacei, specificando le zone e i periodi di limitazione e le restrizioni relative agli attrezzi.

(2) Tale regolamento prevede, tra l'altro, misure specifiche per ridurre le catture accidentali di delfino comune e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM 8). Dette misure comprendono: i) l'uso di dispositivi acustici di dissuasione per tutte le reti da traino pelagiche e le reti a strascico a coppia, ii) la chiusura delle attività di pesca dal 22 gennaio al 20 febbraio e iii) una serie di misure aggiuntive per raccogliere dati scientifici sulle catture accidentali di piccoli cetacei nel giornale di pesca, come anche le registrazioni effettuate coprendo determinate percentuali dello sforzo di pesca tramite osservatori o sistemi di monitoraggio elettronico, tra cui anche telecamere, a bordo.

(3) Tali misure specifiche, introdotte nel regolamento (UE) 2019/1241 della Commissione mediante il regolamento delegato (UE) 2024/3089 ([2]) e prorogate mediante il regolamento delegato (UE) 2025/2593 della Commissione ([3]), scadranno il 31 dicembre 2026.

(4) Il 12 giugno 2026 il gruppo ad alto livello per le acque sudoccidentali (Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo) ha presentato alla Commissione una raccomandazione comune conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]). La raccomandazione comune propone un regime di chiusura delle attività di pesca in base al quale i comandanti dei pescherecci dell'Unione possono scegliere un periodo di chiusura alternativo di 30 giorni consecutivi tra il 15 gennaio e il 27 febbraio 2027, a condizione di notificarlo alle autorità competenti entro l'8 gennaio 2027. In assenza di tale notifica, dovrebbe applicarsi il periodo di chiusura predefinito dal 22 gennaio al 20 febbraio 2027. Il regime di chiusura delle attività di pesca mira ad aumentare la flessibilità operativa per il settore della pesca, riducendo così gli impatti economici e continuando nel contempo a coprire il periodo in cui il rischio di catture accessorie è elevato. Nella raccomandazione comune gli Stati membri hanno inoltre proposto la proroga, fino al 31 dicembre 2027, dell'uso dei dispositivi acustici di dissuasione e delle misure di monitoraggio di cui al regolamento delegato (UE) 2025/2593.

([1]) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2024/3089 della Commissione, del 30 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda le misure volte a ridurre le catture accidentali di delfino comune (*Delphinus delphis*) e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia (GU L, 2024/3089, 9.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3089/oj).

([3]) Regolamento delegato (UE) 2025/2593 della Commissione, dell'11 agosto 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure volte a ridurre le catture accidentali di delfino comune (*Delphinus delphis*) e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia (GU L, 2025/2593, 23.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2593/oj).

([4]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

(5) Durante la preparazione della raccomandazione comune, il consiglio consultivo per le acque sudoccidentali (*South Western Waters Advisory Council*, SWWAC) ha formulato un parere sul progetto quasi definitivo ([5]). Nel suo parere lo SWWAC ha raccomandato, tra l'altro, una chiusura flessibile delle attività di pesca in cui i pescatori possano scegliere una chiusura di 30 giorni consecutivi nel periodo ad alto rischio di catture accessorie.

(6) Nella riunione plenaria del 6-10 luglio 2026 ([6]) il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») ha esaminato le misure proposte nella raccomandazione comune e ha concluso che la valutazione della precedente raccomandazione comune effettuata durante la riunione plenaria 24-02 è ancora applicabile, vale a dire che le misure proposte dovrebbero contribuire a ridurre le catture accidentali. Lo CSTEP ha tuttavia osservato che tali misure sono meno rigorose di quelle raccomandate dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ([7]) e ha espresso preoccupazioni in merito all'impatto degli attrezzi e delle zone esentate dalla chiusura sulla mortalità dei delfini derivante. Lo CSTEP ha ritenuto anche che una chiusura di due mesi, come raccomandato dal CIEM, consentirebbe una migliore copertura, ma potrebbe avere ripercussioni sociali ed economiche rilevanti. Lo CSTEP ha inoltre concluso che non è possibile prevedere l'effetto della proposta di modifica della chiusura spazio-temporale, in quanto il picco di interazione tra la flotta peschereccia e i delfini è troppo variabile da un anno all'altro. Lo CSTEP ha osservato che l'introduzione di una flessibilità nei tempi di chiusura potrebbe attenuare l'impatto economico sulla flotta peschereccia e promuovere la conformità, e che la notifica tempestiva alle autorità degli Stati membri dei periodi di pesca prescelti è fondamentale per lasciare tempo sufficiente per attuare le misure di controllo necessarie.

(7) Lo CSTEP ha infine preso atto del fatto che l'ampia ricerca condotta negli ultimi anni ha notevolmente migliorato la comprensione dell'ecologia della specie e della sua interazione con l'attività di pesca, anche attraverso una delimitazione spaziale più precisa delle zone ad alto rischio. Si osserva altresì che lo sviluppo e la sperimentazione di sistemi di monitoraggio elettronico sembrano offrire una soluzione efficace sotto il profilo dei costi per la raccolta di dati affidabili con una copertura notevolmente più ampia. Lo CSTEP ha inoltre osservato che i dati disponibili riguardano solo il periodo fino al 2024 e che non è possibile trarre conclusioni definitive per quanto riguarda l'effetto della chiusura. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto esaminare e valutare tutti i dati e le informazioni disponibili più recenti sulle catture accidentali di delfino comune, al fine di prendere in considerazione eventuali adeguamenti della chiusura delle attività di pesca.

(8) Il 5 agosto 2026, a seguito del parere dello CSTEP, il gruppo ad alto livello per le acque sudoccidentali ha aggiornato la raccomandazione comune per consentire un eventuale riesame delle misure, sulla base di nuovi dati sulle catture accidentali o di nuovi pareri scientifici pertinenti.

(9) Il gruppo di esperti per la pesca e l'acquacoltura è stato consultato il 26 agosto 2026.

(10) La Commissione ritiene che, pur essendo meno rigorose di quelle raccomandate dal CIEM, le misure proposte nella raccomandazione comune contribuiranno a ridurre le catture accidentali di delfino comune nel Golfo di Biscaglia nel 2027.

(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241.

(12) Il presente regolamento lascia impregiudicate eventuali misure supplementari per la protezione del delfino comune e di altri piccoli cetacei che la Commissione ha la facoltà di adottare a norma del diritto dell'Unione, anche in relazione all'applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ([8]) o per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013, ed eventuali misure nazionali più rigorose che gli Stati membri hanno la facoltà di adottare a tal fine nelle loro acque conformemente ai regolamenti (UE) n. 1380/2013 e (UE) 2019/1241.

([5]) SWWAC(2026). Avis 187 dans le cadre de l'élaboration de la recommandation conjointe relative aux mesures de réduction des captures accidentelles de dauphin commun dans le golfe de Gascogne (https://cc-sud.eu/wp-content/uploads/2026/05/Avis187-cetaces-0526-FR.pdf).

([6]) CSTEP (2026). Relazione sull'82ª riunione plenaria (STECF-PLEN-26-02), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2026, https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf_plen_26-02.

([7]) CIEM (2023). Richiesta dell'UE riguardante misure di mitigazione per ridurre le catture accessorie di delfino comune (*Delphinus delphis*) nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM 8), https://doi.org/10.17895/ices.advice.23515176.

([8]) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).

(13) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima. Poiché le misure in vigore scadono il 31 dicembre 2026, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1º gennaio 2027 al fine di garantire la continuità giuridica.

(14) Per consentire agli operatori e alle autorità di controllo della pesca di pianificare le loro attività e adottare le disposizioni necessarie, i comandanti dei pescherecci dell'Unione dovrebbero notificare tempestivamente il periodo di chiusura prima dell'inizio di tale chiusura.

(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º gennaio 2027 al 31 dicembre 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato XIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 è così modificato:

1) al punto 1.1, lettera b), la voce per la sottozona CIEM 8 è sostituita dalla seguente:

«Zona	Attrezzi
Sottozona CIEM 8	Reti da traino pelagiche (OTM, PTM, TM) e reti a strascico a coppia (PTB) (**)

(**) Questa misura si applica fino al 31 dicembre 2027.»;

2) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. **Misure speciali nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM 8)**

4.1. Chiusura delle attività di pesca

Ai pescherecci di lunghezza superiore a 8 metri che hanno a bordo reti da traino pelagiche (PTM, OTM), reti a strascico a coppia (PTB), reti da circuizione a chiusura (PS), reti da posta (fisse) a imbrocco (GNS), reti a tramaglio (GTR) o reti combinate da imbrocco e a tramaglio (GTN) è vietato pescare nelle acque francesi fino al limite esterno della zona economica esclusiva della Francia nella sottozona CIEM 8 per un periodo di 30 giorni consecutivi tra il 15 gennaio e il 27 febbraio. Entro l'8 gennaio 2027 i comandanti dei pescherecci interessati notificano alle autorità competenti i 30 giorni consecutivi durante i quali saranno soggetti a tale periodo di chiusura. In assenza di notifica, i pescherecci interessati saranno soggetti a tale periodo di chiusura dal 22 gennaio al 20 febbraio 2027.

4.2. Misure di monitoraggio

4.2.1. Le misure elencate ai punti da 4.2.2 a 4.2.5 si applicano fino al 31 dicembre 2027.

4.2.2. I comandanti di tutti i pescherecci dell'Unione registrano separatamente nel giornale di pesca le catture accidentali di delfino comune e altri piccoli cetacei (*), a norma dell'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

4.2.3. Gli Stati membri raccolgono dati sulle catture di delfino comune e altri piccoli cetacei tramite osservatori o sistemi di monitoraggio elettronico a bordo, tra cui anche telecamere, coprendo:

— almeno l'1 % dello sforzo di pesca totale misurato in numero di giorni in mare per le reti da traino pelagiche (PTM), le reti a strascico a coppia (PTB), le reti da traino pelagiche a divergenti (OTM), le reti a tramaglio (GTR), le reti da posta (fisse) a imbrocco (GNS) e le reti a circuizione a chiusura (PS) utilizzate lungo tutto l'arco dell'anno,

— almeno il 5 % dello sforzo di pesca totale misurato in numero di giorni in mare per le reti da traino pelagiche a coppia (PTM), le reti a strascico a coppia (PTB) e le reti da traino pelagiche a divergenti (OTM) utilizzate dal gennaio al marzo 2027, e

— almeno il 7 % dello sforzo di pesca totale misurato in numero di giorni in mare per le reti a tramaglio (GTR) e le reti da posta (fisse) a imbrocco (GNS) dal gennaio al marzo 2027.

4.2.4. I comandanti dei pescherecci dell'Unione possono dotare i loro pescherecci di sistemi di controllo elettronico con telecamere.

4.2.5. Gli Stati membri interessati esaminano e valutano tutti i dati e le informazioni disponibili più recenti sulle catture accidentali di delfino comune nelle acque del Golfo di Biscaglia della sottozona CIEM 8 al fine di un eventuale adeguamento della chiusura delle attività di pesca di cui al punto 4.1.

(*) Specie appartenenti alle famiglie dei *Delphinidae* e dei *Phocoenidae* che sono presenti (permanentemente o temporaneamente) nella sottozona CIEM 8.».